

Relazione illustrativa

La vigilanza venatoria è affidata dalla legge quadro nazionale (articolo 27 della l. 157/1992) ad una serie di soggetti tra i quali sono comprese “le guardie volontarie delle associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale nazionali presenti nel Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale e a quelle delle associazioni di protezione ambientale riconosciute dal Ministero dell'ambiente, alle quali sia riconosciuta la qualifica di guardia giurata ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773”.

A livello regionale la vigilanza volontaria è disciplinata dal 1994 nell'articolo 51 della l.r. 3/1994, in conformità a quanto previsto dalla legge quadro nazionale sopra richiamata. La suddetta disposizione è stata recentemente novellata dalla legge regionale 15 luglio 2020 n. 61 che ha modificato l'articolo 51 nella parte relativa alle guardie venatorie volontarie introducendo il termine “convenzionate”.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri (nota prot. U.0015324.26-08-2020) ha segnalato di aver rilevato, in sede di istruttoria della l.r. 61/2020, che la modifica introdotta all'articolo 51 con riferimento alle guardie volontarie contrasta con quanto disposto dall'articolo 27 della l. 157/1992 e pertanto è viziata dal punto di vista della legittimità costituzionale.

A seguito della segnalazione ricevuta ed effettuate le necessarie verifiche con gli uffici del Consiglio regionale è emerso che la modifica è stata introdotta per mero errore materiale.

Per correggere l'errore e superare la possibile illegittimità costituzionale segnalata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, si rende necessario intervenire sull'articolo 51, comma 1, lettera f) della l.r. 3/1994 per eliminare la parola “convenzionate”, come già comunicato anche alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.